

Lo Statuto della Associazione

Come avevamo preannunziato nello scorso numero, pubblichiamo integralmente lo Statuto della nostra Associazione che non tutti i Soci hanno ricevuto.

Lo Statuto è stato approvato nell'Assemblea costitutiva dell'Associazione tenuta il 29 maggio 1919, ed è allegato all'atto costitutivo redatto nella stessa data per strumento del Dott. Giuseppe Rossi, notaio in Milano.

ART. 1. — È costituita una Associazione, sotto il titolo:

Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di Assicurazione.

L'Associazione ha sede in Milano con Sezioni Regionali: l'assemblea dei Soci può fissare altra sede; la sua durata è illimitata.

ART. 2. — Essa si propone di provvedere alla difesa degli interessi morali e materiali dei Soci.

ART. 3. — L'Associazione si mantiene affatto estranea alle questioni politiche e religiose.

DELLE SEZIONI

ART. 4. — Trenta o più Soci, dimoranti nella medesima regione, formano una Sezione.

ART. 5. — Le Sezioni, per invito della Presidenza, nominano fra i loro membri un *Consiglio di Sezione* composto di un Presidente e di 5 Consiglieri al massimo, a seconda della importanza della Sezione.

ART. 6. — I Membri del Consiglio di Sezione possono far parte anche del Consiglio Direttivo se eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 7. — Ad ogni Sezione può essere devoluto, per spese di riconosciuto interesse professionale, a giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, una somma estensibile fino al 50 % delle quote annue incassate dalla Sezione medesima, non computate le tasse di entrata.

ART. 8. — I Soci appartenenti alle Sezioni hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci iscritti alla Sede.

DEI SOCI

ART. 9. — I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti; il loro numero è illimitato.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 10. — Soci possono essere le singole persone, Società o Ditte, di perfetta e riconosciuta moralità, che *rappresentino direttamente ed esclusivamente Istituti privati di Assicurazione di qualsiasi ramo*, residenti in Italia o sue Colonie e che adempiano agli obblighi di cui al presente Statuto.

ART. 11. — Possono essere ammessi come Soci anche i Procuratori degli Agenti (alter-ego) in sostituzione degli Agenti stessi. In nessun caso però possono essere Soci contemporaneamente l'Agente e il suo Procuratore.

ART. 12. Le Ditte o Società che come tali sono Soci, pagando una sola quota esercitano i loro diritti ed adempiono i loro obblighi in persona di uno solo dei loro componenti da indicare nella domanda di ammissione.

ART. 13. — I Soci benemeriti si obbligano a versare una quota annuale di L. 24,—.

I Soci ordinari si obbligano a versare una quota annuale di L. 12,—.

La tassa di ingresso per tutti è stabilita in L. 10,—.

I pagamenti saranno fatti anticipatamente ed in una sola rata.

ART. 14. — Per l'ammissione a Socio occorre indirizzare apposita domanda controfirmata da almeno un Socio al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla prima quota annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei richiedenti, a maggioranza di due terzi dei voti. Nel caso di non accettazione provvederà alla restituzione delle tasse versate senza indicazione dei motivi che determinarono il rifiuto.

ART. 15. — Ogni Socio è obbligato ad osservare lo Statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni sociali, ed a notificare con lettera ogni variazione della sua residenza o cambiamento delle sue Rappresentanze. Egli rinuncia a qualsiasi ricorso ai Tribunali per qualunque causa che abbia relazione diretta o indiretta con l'Associazione; e s'intende abbia eletto domicilio presso la Sede Sociale per gli effetti degli art. 40 e 95 del Codice di Procedura Civile.

ART. 16. — Il Socio si intende vincolato per tre anni sociali dal 1° Gennaio successivo alla data di ammissione. Il recesso deve essere partecipato mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo,

almeno sei mesi prima del termine del triennio, e, successivamente, di ogni anno sociale. Giungendo dopo tale termine non ha alcun valore (salvo i casi di cessazione della professione) ed il Socio resta vincolato per un altro anno.

ART. 17. — Per anno solare si intende l'anno civile o solare, che principia col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre.

ART. 18. — Il Socio che si rendesse moroso al pagamento del contributo sociale per un semestre, sarà invitato a mettersi in regola mediante lettera raccomandata. Trascorso un mese dalla data della stessa, quel Socio che non si fosse messo in regola potrà essere radiato dall'albo dei Soci (art. 20), salvo comunque ogni azione a suo carico per l'esazione di contributi arretrati e di quelli ulteriormente maturandi.

ART. 19. — Il Socio che abbia cessato di appartenere all'Associazione per morosità (art. 18) od in seguito a dimissioni, potrà essere riammesso, subordinatamente alle disposizioni degli articoli 13 e 14.

ART. 20. — Saranno radiati dall'Associazione:

a) I Soci che commetterebbero atti che tornassero a loro disdoro od a danno o disdoro dell'Associazione.

b) A criterio del Consiglio Direttivo ed a seconda dei casi i Soci morosi di cui all'art. 18.

ART. 21. — La radiazione dalla Società sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo, per tutti i casi previsti dallo Statuto, a maggioranza di due terzi dei voti. Il Consiglio, preso il provvedimento della radiazione, lo comunicherà con lettera raccomandata all'interessato.

ART. 22. — I Soci radiati, come pure i dimissionari, od altrimenti non più facenti parte dell'Associazione, mentre sono tenuti a soddisfare gli impegni di cui ai precedenti articoli, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 23. — I Soci hanno diritto:
a) di prendere parte alle Assemblee con facoltà di parola e di voto e di essere eletti alle cariche sociali.

b) di fare al Consiglio Direttivo proposte che ritenessero utili nell'interesse sociale e professionale, come pure di inoltrare alla Presidenza quei reclami che credessero del caso. (La Presidenza dovrà comunicare tali reclami e porli in discussione nella più prossima seduta consigliare);

c) di approfittare di tutte quelle facilitazioni e vantaggi morali e materiali che l'Associazione potesse ottenere e di quanto altro di cui nelle disposizioni dello Statuto.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24. — L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto di undici membri nominati dalla Assemblea Generale.

Detti undici Consiglieri sceglieranno nel proprio seno:

Il *Presidente*, il *Vice Presidente* ed il *Cassiere Economo* e potranno nominare un *Segretario* ed un *Vice Segretario* all'infuori dei Soci.

Le suddette cariche, escluse quelle di Segretario e di Vice Segretario, sono onorifiche.

Ai Consiglieri residenti fuori la Sede dell'Associazione, sarà dovuto il rimborso delle pure spese di viaggio per recarsi alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il primo Consiglio Direttivo di nove membri viene nominato all'atto costitutivo dell'Associazione e dura in carica fino alla prima assemblea.

ART. 25. — Il Consiglio Direttivo dura in carica *tre* anni; salvo per il primo Consiglio quanto è detto al precedente art. 24.

Ogni anno scadono *tre* dei Consiglieri che non possono essere rieletti nell'anno di scadenza.

ART. 26. — Quando per decesso, dimissioni od altre ragioni qualsiasi, il Consiglio si trovasse ridotto, a non più di cinque membri dovrà il Consiglio medesimo convocare un'Assemblea Generale dei Soci per le elezioni suppletive. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica solo fino al termine del triennio in corso e potranno essere rieletti.

ART. 27. — Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo hanno luogo alla Sede dell'Associazione, ma possono essere fatte anche per delega. Ogni Socio non può avere più di quattro deleghe.

A parità di voti prevale il criterio di anzianità come appartenenza alla Società.

ART. 28. — Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta al mese. Può essere riunito anche straordinariamente:

a) per invito del Presidente;—
b) per domanda firmata da due dei suoi membri al Presidente.

La domanda di cui alla lettera b) deve essere accompagnata dalla indicazione delle proposte da discutersi; e la riunione dovrà essere indetta entro otto giorni dalla domanda stessa.

ART. 29. — Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti (salvo le speciali disposizioni del presente Statuto) e perchè sieno valide occorrerà la presenza di quattro Consiglieri.

Quando non si sia raggiunto il numero legale alla prima convocazione, la seconda adunanza, purchè non sia variato l'ordine del giorno, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 30. — Ogni verbale di seduta deve essere firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, ed approvato nella prima seduta successiva.

ART. 31. — I Membri del Consiglio Direttivo che non intervenissero per cinque sedute consecutive, salvo il caso di malattia, decadono senz'altro dalla carica e ne sarà loro data comunicazione scritta.

ART. 32. — Il Consiglio Direttivo:

a) cura il raggiungimento degli scopi sociali e studia i mezzi migliori a ciò necessari.

b) amministra il patrimonio sociale, rimanendo di sua spettanza tutte le attribuzioni relative alle gestioni sociali, ed alla ordinaria amministrazione, quale nomina, sospensione, revoca, attribuzioni e stipendio del Segretario e del Vice Segretario — acquisti e provviste in genere — esazioni di contributi sociali, ecc.

c) cura l'osservanza dello Statuto, nonché l'esatta esecuzione dei deliberati delle Assemblee, l'osservanza dei regolamenti e di ogni altra deliberazione presa in legale adunanza;

d) redige i bilanci sociali preventivi e consuntivi e le relazioni alle Assemblee;

e) nomina la Consulenza Tecnico Legale;

f) elegge ogni anno tre probiviri anche fra i non soci, coll'incarico di giudicare e dirimere le vertenze che possono sorgere fra i Soci.

ART. 33. — Il Presidente del Consiglio è il rappresentante legale dell'Associazione anche in giudizio, sia di fronte ai Soci, sia di fronte ai Terzi. (I Soci anzi, col fatto di associarsi, costituiscono in loro comune mandatario il detto Presidente del Consiglio, per modo che nessuna eccezione si potrà, tanto meno da essi Soci, opporre, proceduralmente, alle azioni giudiziali che esso Presidente dovesse provocare a nome e nell'interesse dell'Associazione).

Il Presidente:

a) convoca le Assemblee generali e ne stabilisce gli ordini del giorno;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e ne fa eseguire le deliberazioni;

c) stipula i contratti dal Consiglio deliberati;

d) firma i mandati di pagamento, insieme al Cassiere-Economo, gli atti di amministrazione e la corrispondenza.

ART. 34. — Il Segretario o Vice Segretario redige i verbali delle sedute consiliari, predispose e controfirma gli atti e la corrispondenza; tiene l'elenco dei Soci e conserva l'archivio sociale. Il Cassiere Economo fa il servizio di cassa, controfirma le note di acquisto, i mandati di pagamento, le ricevute delle quote dei Soci e quant'altro di cui alle attribuzioni fissategli dal Consiglio.

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 35. — L'Assemblea ordinaria dei Soci si convoca ogni anno nei primi due mesi dell'anno. Le Assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo o su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci effettivi.

Alle Assemblee ordinarie il Consiglio sottoporrà:

a) la sua relazione sull'andamento morale e finanziario dell'Associazione;

b) i bilanci, consuntivo e preventivo, annuali;

c) tutti quegli altri argomenti sui quali dovesse decidere l'Assemblea, compresi le proposte di adesione a Sodalizi, Unioni o Federazioni;

d) la nomina dei Consiglieri;

e) la nomina dei Revisori dei Conti.

ART. 36. — Le Assemblee sia ordinarie, dovranno sempre, essere convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno ed indirizzato alla residenza del Socio con termine preventivo di almeno dieci giorni.

Le Assemblee straordinarie però potranno essere convocate in caso di urgenza, con preavviso minimo di 48 ore.

ART. 37. — Potranno portarsi all'ordine del giorno delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, proposte di iniziativa dei Soci, qualora siano firmate da almeno dieci di essi e presentate al Consiglio Direttivo in tempo utile per l'Assemblea ordinaria precisamente non oltre il mese di Dicembre. Le Assemblee non potranno né discutere né deliberare su argomenti non all'ordine del giorno.

ART. 38. — Non sono ammessi all'Assemblea i Soci che non fossero in regola coi pagamenti.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, trascorsa un'ora dalla fissata, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le stesse si costituiranno colla nomina del Presidente, del Segretario e degli scrutatori ove occorrono. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti, salvo nei casi di cui agli articoli 44 e 45.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per scheda segreta, per appello nominale o per delega. Il modo di votazione sarà determinato dall'Assemblea in ogni singolo caso. Le elezioni alle cariche si faranno sempre per scrutinio segreto.

CONSULENZA TECNICO-LEGALE

E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 39. — La Consulenza Tecnico-Legale ed il Collegio dei Probiviri saranno nominati o confermati ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio potrà ricorrervi rivolgendosi alla Presidenza del Consiglio.

Un apposito regolamento interno ne regolerà il funzionamento.

REVISORI DEI CONTI

ART. 40. — I revisori dei conti sono nominati annualmente come all'art. 35 in numero di tre. Per invito della Presidenza prima della presentazione del Bilancio esaminano e verificano la contabilità, i registri di cassa, lo stato del patrimonio sociale, e quant'altro si riferisce al movimento finanziario dell'Associazione. Essi devono presentare la loro relazione scritta al Consiglio Direttivo dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria e successivamente presentarla pure all'Assemblea stessa.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI RISERVE

ART. 41. — Le entrate per quote sociali e gli eventuali redditi del patrimonio, detratte le spese, saranno devolute al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 42. — I fondi sociali saranno depositati in nome dell'Associazione presso un Istituto di Credito da stabilirsi annualmente dal Consiglio.

ART. 43. — I bilanci sociali annuali saranno visibili ai Soci alla Sede Sociale cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria e potranno eventualmente essere riassunti e comunicati a mezzo di circolari.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

ART. 44. — L'Associazione non potrà essere disciolta, se non in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale espressamente a questo scopo convocata e la deliberazione dovrà essere presa coll'intervento di almeno tre quinti dei Soci effettivi al corrente coi pagamenti ed a maggioranza di tre quarti dei presenti.

Qualora l'Assemblea non fosse in numero per decidere, il numero legale suddetto potrà essere raggiunto mediante firma da apporre al verbale della Assemblea medesima.

In caso di scioglimento verrà nominata nella detta Assemblea una speciale commissione liquidatrice e le eventuali attività esistenti saranno devolute a scopo benefico.

ART. 45. — Per eventuali modifiche od aggiunte al presente Statuto occorrerà per la validità delle relative deliberazioni delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, l'intervento di un quinto almeno dei Soci e la maggioranza di due terzi degli intervenuti in prima convocazione.

Basta l'intervento di un decimo per la seconda convocazione, sempre però con la detta maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Le proposte di iniziativa dei Soci per modifiche od aggiunte di Statuto debbono essere presentate da almeno un decimo dei Soci nelle forme di cui all'art. 37.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

a) Le domande dei Soci fino alla convocazione della prima Assemblea saranno ammesse anche senza la controfirma di cui è detto all'art. 14.

b) E' accordata al Consiglio Direttivo nominato dalla prima Assemblea la facoltà di revisionare le domande pervenute per i provvedimenti del caso.